



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CAVA DE' TIRRENI

SEZIONE 00 Viale Marconi 84013 - CAVA DE' TIRRENI

Si comunica a:

Avv. **PIERLUIGI TELESE**
VIA PANORAMICA, NR.60
ERCOLANO
NA

081 7321684

Avv.



Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1357/2015** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **PELLEGRINO MARCELLA**

Depositata Sentenza Numero: **966/2016** in data : **19/05/2016**

Repertorio N. 169/2016

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

ANTONIO

Difeso da:

PIERLUIGI TELESE

Convenuto Principale

S.P.A.

Difeso da:



vedi P.Q.M. allegato

Cava de' Tirreni 19/05/2016



RB
Rimborsi Bancari



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAVA DE' TIRRENI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Giudice di Pace Marcella Pellegrino ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento civile n.1357 anno 2015 iscritto il 03.07.15

T R A

[redacted] Antonio, C.F. [redacted], rappresentato e difeso dagli avv.ti Plerluigi Telese e Tiziana Pane, elettivamente domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica 60

ATTORE

E

[redacted] S.p.A., in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted]

[redacted]

[redacted]

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento somma

SENTENZA n. 966/16
Fascicolo n. 128/15
Cron. n. 338/16
Esp. n. 109/16

RB
Rimborsi Bancari

CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva come non si sia proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art.132 c.p.c., come novellato ex L. n.69 del 2009, entrata in vigore il 04.07.2009.

Questo giudice ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ.n.n.8767/2011;24542/2009).

Preliminarmente, in relazione alla richiesta restitutoria della quota parte del premio assicurativo, occorre rilevare che la fattispecie che ci occupa rientra in quelle ipotesi, ricorrenti nella pratica dei mutui, in cui al mutuatario è fatta sottoscrivere un'assicurazione a copertura del rischio legato a taluni eventi che impediscano la restituzione delle somme erogate dalla Banca. Tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa è da individuare un chiaro collegamento negoziale ossia di *"un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi"* (Cass. civ. n.n.3645/2007; 18884/2008). Pertanto, pur nella individualità di ciascun negozio, il detto collegamento crea un vincolo di reciproca dipendenza tra la polizza assicurativa e il contratto di finanziamento, dove la prima ha funzione accessoria rispetto al secondo, posto che è finalizzata alla copertura del rischio rappresentato dalla mancata restituzione dell'importo concesso in prestito. Tale accessorieta' rileva sia dal punto di vista soggettivo, poiché è la

RB
Rimborsi Bancari

comune intenzione delle parti a imprimere in concreto alla causa del contratto assicurativo una funzione diversa da quella astrattamente propria, sia dal punto di vista oggettivo, poiché la connessione esistente tra i due negozi è destinata alla realizzazione di un'operazione economica unitaria. Da tale ricostruzione discende che le vicende relative al contratto principale si riverberano anche su quello accessorio, con la naturale e logica conseguenza che – in caso di estinzione anticipata del finanziamento – viene meno anche la causa che la polizza assicurativa tende in concreto a realizzare, con conseguente sorgere del diritto alla restituzione della quota parte del premio assicurativo versato. Invero, si ritiene palese l'assenza di interesse da parte del cliente alla prosecuzione del rapporto assicurativo, una volta venuto meno, con la estinzione anticipata del contratto di mutuo, il finanziamento cui esso accede. In sostanza, le evoluzioni del rapporto principale (contratto di mutuo) non possono non riflettersi su quello accessorio (polizza assicurativa), in quanto la persistenza del rapporto assicurativo nonostante la cessazione anticipata del contratto di mutuo si rivelerebbe privo di causa. Invero, essendo venuto meno il debito, il cui adempimento era oggetto dell'assicurazione, è parimenti venuto meno il rischio assicurativo, stante l'impossibilità che, in assenza di debito, si verifichi un inadempimento. In un simile contesto, l'unitarietà dell'operazione e degli interessi economici a essa sottesi comporta che l'intermediario della polizza sia tenuto al rimborso di quella parte del premio versato relativamente al rapporto contrattuale non più in essere, anche in ragione di un criterio di equa distribuzione del danno. Passando al merito, la domanda va accolta. Questo giudicante, uniformandosi alle decisioni dell'ABF, condivide quanto riportato nella decisione n.776/12 del Collegio di Milano. Invero, come si evince dalla Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, *poiché «l'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento (...)» ne consegue che «l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata»*. Tale comunicazione ha valenza interpretativa in quanto spiega il precetto contenuto nel D.M. dell'8 luglio 1992, il quale – a propria volta –

RB

Rimborsi Bancari

esplicita la disposizione contenuta nell'art. 125, secondo comma, TUB nel testo vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni «senza penalità e senza possibilità di patto contrario», con diritto «a un'equa riduzione del costo complessivo del credito» (da determinarsi secondo le modalità che - in mancanza della delibera CICR cui il Legislatore aveva fatto rinvio ed in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161 c. 5 dello stesso decreto - continuavano ad essere quelle stabilite dal DM 08/07/1992, che limitava il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento ai costi maturati fino alla data di estinzione). A riprova si osserva come l'art. 125 sexies, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 è «una disposizione sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente», la cui inderogabilità è stata già sottolineata in più occasioni dall'ABF (Collegio di Napoli, decisioni n. 2001/2011 e 2142/11), e pertanto «rappresenta una guida per l'interprete nella determinazione della "equa riduzione" della quale parlava il precedente art. 125 TUB» (Collegio di Milano, decisioni n. 2204/11, n. 2205/11, 2290/11). Le stesse considerazioni sono state espresse, nelle decisioni citate, in merito all'accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 e all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/10, le quali, pertanto, vengono applicate al caso *de quo* in quanto espressive di «principi che dovevano essere considerati già vigenti» al momento dei fatti (Collegio di Napoli, decisioni n. 2473/11; n. 2419/11; in senso conforme anche Collegio di Roma, decisione n. 2466/11)». Chiarito il contesto normativo di riferimento, ne deriva in primo luogo che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., sono da considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità *tout court* delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (tra le tante, ABF - Collegio di Milano, decisioni n. 1679/13; n. 3923/12; n. 2349/12; n. 776/12; n. 702/12; Collegio di Napoli, decisioni n. 1504/13; n. 1328/13).

Per le ragioni esposte, tali clausole, ancorché specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., non possono dunque considerarsi valide. In secondo luogo, ne consegue che, in mancanza di diversa indicazione contrattuale, la quantificazione degli importi da retrocedere al consumatore va

RB
Rimborsi Bancari

operata utilizzando un criterio proporzionale alla durata residua del finanziamento, tale per cui la somma complessiva delle voci di costo corrisposte dal cliente in via anticipata va suddivisa per il numero totale delle rate e poi moltiplicata per il numero delle rate rimanenti. Non tutte le componenti economiche sono però suscettibili di rimborso, ma soltanto quelle soggette a maturazione nel corso del tempo. Pertanto, per la determinazione concreta degli importi da retrocedere, si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente (commissioni c.d. *up-front*), e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata (commissioni c.d. *recurring*): soltanto queste ultime vanno restituite al cliente, in proporzione alla vita residua del finanziamento. In assenza – sempre secondo il consolidato orientamento ABF – di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna voce di costo deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare (tra le tante, ABF – Collegio di Milano, decisioni n.n. 2084/13; 1679/13; 1672/13; 4076/12; Collegio di Napoli, decisione n. 359/11). Ciò anche in virtù dell'art. 1370 c.c., secondo cui "*Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro*" (c.d. *interpretatio contra proferentem*). Nel caso di specie, la società convenuta ha illegittimamente ritenuto sussistere la non rimborsabilità dei costi del finanziamento. Invero, la clausola contrattuale relativa alle commissioni bancarie risulta poco chiara, con evidente duplicazione di voci di costo nonché di indicazioni di voci commissionali prive di idonea giustificazione causale. La palese opacità informativa della suddetta clausola e la commistione tra componenti *up-front* e *recurring* determinano, pertanto, la consequenziale ripetibilità degli importi corrisposti in base all'invalso criterio *pro rata temporis*. Ebbene, il comportamento tenuto dall'intermediario, concretizzatosi nell'escludere il diritto del consumatore a qualsiasi rimborso in caso di estinzione anticipata del prestito, e, quindi, nel non retrocedere al cliente la parte non goduta delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo, integra un

RB

Rimborsi Bancari

comportamento contrario alla buona fede e alla correttezza, sia nella fase di predisposizione della documentazione contrattuale (ex art. 1337 c.c.) e sia nella esecuzione del contratto con particolare riferimento alla predisposizione del conteggio estintivo (ex art 1175 c.c.) da cui promanano diritti risarcitori (Cass. civ. Sez. Unite n.26725/2007).

Alla luce delle considerazioni suesposte, questo giudicante ritiene, pertanto, di riconoscere il diritto dell'attore alla ripetizione della somma di €2965,46 di cui €500,85 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie non maturate; €1599,97 a titolo di rimborso di commissioni di intermediazione ed €864,64 a titolo di rimborso del premio assicurativo.


Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace Marcella Pellegrino, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, **condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €2965,46;**
- 2) Condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite' dell'attore che si liquidano in €125,00 per esborsi, €200,00 per la fase di studio, €200,00 per la fase introduttiva, €180,00 per la fase di trattazione/istruzione ed €200,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c.

Cava de' Tirreni



Il Giudice di Pace
Marcella Pellegrino